



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**PENSIONATI FINO AL 31/12/2014
CON PENALIZZAZIONE UNDER 62 ANNI
LA PENALIZZAZIONE VIENE CONSERVATA
anche dal 01/01/2015**

Il 26/03/2015 il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati in risposta ad un'interrogazione (vedasi resoconto di cui al link al termine di questa scheda) ha precisato che l'abolizione della penalizzazione **under 62 anni riguarda solo chi ottiene la liquidazione della pensione dal 01/01/2015 e NON chi ha già ottenuto la pensione con decorrenza anteriore al 01/01/2015**

Giovedì 26 marzo 2015

— 93 —

Commissione XI

ALLEGATO 2

5-04899 Prativiera: Estensione ai trattamenti pensionistici con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2015 dell'esclusione dalle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata, prevista dall'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli Prativiera e Fedriga chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per ovviare alla sperequazione venutasi a creare – per effetto dell'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) – tra coloro che sono andati in pensione anticipata nel triennio 2012-2014 e coloro che, a parità di requisiti contributivi, andranno in pensione nel triennio successivo.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'ottica di un contenimento della spesa previdenziale, ha introdotto una penalizzazione per quei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni. Tale penalizzazione, in particolare, si sostanzia in una riduzione del trattamento pensionistico percepito, da applicarsi sulla quota relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011.

Successivamente, l'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha stabilito che la predetta penalizzazione non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.


In ogni caso, ricordo che, in tempi recenti, Governo e Parlamento hanno provveduto più volte ad estendere il novero di casi delle deroghe al richiamato meccanismo di penalizzazioni in relazione a talune fattispecie di particolare interesse e meritevo-

lezza sociale. Mi riferisco, in particolare, ai periodi di astensione obbligatoria conseguenti alla donazione di sangue e di emocomponenti, ai congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché ai permessi concessi ai lavoratori che assistono persone con disabilità.

Ciò, in considerazione dell'elevata importanza delle predette fattispecie, sia per il valore sociale che ne caratterizza la *ratio*, sia per le oggettive ragioni che le giustificano.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 ha stabilito che – sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 – le penalizzazioni anzidette non trovano applicazione per quei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Ragioni di compatibilità finanziaria hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria.



PER SEMPLIFICARE

Per coloro hanno ottenuto la liquidazione della pensione ANTICIPATA

FINO AL 31/12/2014

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
62		0,0000%
61	11	0,0833%
61	10	0,1667%
61	9	0,2500%
61	8	0,3333%
61	7	0,4167%
61	6	0,5000%
61	5	0,5833%
61	4	0,6667%
61	3	0,7500%
61	2	0,8333%
61	1	0,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
61		1,0000%
60	11	1,0833%
60	10	1,1667%
60	9	1,2500%
60	8	1,3333%
60	7	1,4167%
60	6	1,5000%
60	5	1,5833%
60	4	1,6667%
60	3	1,7500%
60	2	1,8333%
60	1	1,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
60		2,0000%
59	11	2,1667%
59	10	2,3333%
59	9	2,5000%
59	8	2,6667%
59	7	2,8333%
59	6	3,0000%
59	5	3,1667%
59	4	3,3333%
59	3	3,5000%
59	2	3,6667%
59	1	3,8333%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
59		4,0000%
58	11	4,1667%
58	10	4,3333%
58	9	4,5000%
58	8	4,6667%
58	7	4,8333%
58	6	5,0000%
58	5	5,1667%
58	4	5,3333%
58	3	5,5000%
58	2	5,6667%
58	1	5,8333%
58		6,0000%


NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"

limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva **entro il 31 dicembre 2017**, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da **prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria **nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ultimamente (legge stabilità 2014) ANCHE per permessi mensili (3 giorni) previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992**

Per coloro ottengono il pagamento della pensione ANTICIPATA

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017

NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"



Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

RISPOSTA MINISTRO POLETTI

<http://documenti.cam>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 27 marzo 2015

14:08:31